



La Corte di Appello di Brescia, Sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

GALIZZI	dott. Paolo Maria	Presidente
ORLANDINI	dott. Geo	Consigliere
CANTU'	dott.ssa Manuela	Consigliere rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento ai sensi ex art.739 c.p.c per l'annullamento del decreto del tribunale di Mantova sez. distaccata di Castiglione delle Stiviere 21 marzo 2012

DA

M. [REDACTED] in persona del Ministro pro tempore, rappr. e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia

RICORRENTE

CONTRO

D. [REDACTED] T. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. B. [REDACTED] M. [REDACTED] del foro di Brascia

RESISTENTE

FATTO

D. [REDACTED] T. [REDACTED] avverso il rifiuto del Questore di Mantova di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 comma secondo lett. e) del D.Lgs 286/98 per difetto dei presupposti di legge, presentava reclamo ex art. 737 c.p.c. davanti al tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, osservando che egli, già in possesso di permesso di soggiorno scaduto ed in attesa di reperire un

R. Gen.N. 149/12 V.G.

Cron. N.

OGGETTO:

Ricongiungimento

familiare

(art. 30 D.Lgs n. 286

del 1998)

lavoro, aveva diritto a permanere nel territorio ai sensi dell'art. 19 comma secondo lett. e) del D.Lgs. 286/98, atteso che la convivenza con la sorella di nazionalità italiana era effettiva e che la causa dell'assenza dall'abitazione riscontrata durante i controlli effettuati dalla Polizia Locale era dovuta a impegni lavorativi e di studio dei due abitanti.

Il tribunale adito, esperite prove orali con assunzione di testimonianze che confermavano la circostanza della convivenza, in accoglimento del ricorso, annullava il decreto impugnato e disponeva che il Questore di Mantova rilasciasse al ricorrente permesso di soggiorno "per coesione familiare con la sorella convivente D. ██████████ M. ██████████ P. ██████████".

Avverso il decreto proponeva reclamo *ex art. 739 c.p.c.* il M. ██████████ ██████████, deducendo erronea estensione dell'art. 19, secondo comma, lett.c) del d.Lgs 286/98 (disciplinante il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il quarto grado, di nazionalità italiana) al caso di cittadino straniero che voglia ottenere permesso di soggiorno per motivi familiari (disciplinato dall'art. 30 stesso d.Lgs.).

DIRITTO

Allo straniero, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con cittadino italiano, spetta il permesso di soggiorno per motivi familiari regolato dall'art. 30 primo comma lett. e) del d.lgs. 286/98, dal quale deriva il diritto di accedere ai servizi assistenziali, di svolgere attività lavorativa, di frequentare corsi di studio o di formazione professiona-

le nonché di iscriversi nelle liste di collocamento.

Appurato già dal primo giudice che D██████ T██ non si trova nelle condizioni per ottenere il detto permesso di soggiorno, ritiene questa Corte che lo stesso non possa invocare altra norma per ottenere un diverso permesso di soggiorno, e, in particolare, quello previsto dall'art. 28 primo comma lett. b) del d.P.R. 394/99 trovandosi nelle condizioni previste dall' art. 19 secondo comma lett. c) del d. lgs. 286/98 per essere convivente con la sorella (parente entro il secondo grado), cittadina italiana.

Si osserva a tal proposito, che sussiste un duplice ordine di motivi che ostano al superamento della norma di cui all'art. 30 citato, innanzi tutto perchè il d.P.R. 394/99 assume, nella gerarchia delle fonti, importanza secondaria rispetto a una norma di legge, qual'è il d.lgs. 286/98, trattandosi di Regolamento, e, secondariamente, perché l'art. 19 citato, vietando l'espulsione, presuppone l'esistenza di un provvedimento di espulsione, nella fattispecie, mancante.

Diversamente opinando, ossia che allo straniero convivente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, spetti il permesso di soggiorno per motivi umanitari, regolato dal combinato disposto dell'art. 19 secondo comma lett. c) del d. lgs. 286/98 e dell'art. 28 primo comma lett. b) del d.P.R. 394/99, ancorché non spetti il permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, si finirebbe per aggirare l'ostacolo derivante da una norma di legge, per l'appunto l'art. 30, che richiede requisiti specifici per il ricongiungimento familiare, procedure e controlli preposti a un bilanciamento di interessi fra

Paese ospitante e flussi migratori, volto a garantire un reale diritto all'unità familiare. in cambio di maggior tutela per il cittadino straniero.

L'art. 19 invocato dal resistente, che si colloca nel capo III del titolo II "disposizioni di carattere umanitario" (mentre l'art. 30 si colloca nel Titolo IV "diritto all'unità familiare e tutela dei minori"), è inoltre una norma, che in quanto inibisce il potere di espulsione previsto dall'art. 13 comma ottavo, d.lgs. 286/98, è una norma che si rivolge alla Pubblica Amministrazione e non a soggetti privati.

Accertata quindi l'insussistenza di un diritto ad ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma primo lett. c), a prescindere da una procedura di espulsione, questa Corte ritiene accoglibile il reclamo proposto dal M██████████ avverso il decreto emesso dal tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, in data 21 marzo 2012 e per l'effetto conferma il provvedimento del Questore di Mantova CAT.Imm./I sez./05/2011 emesso in data 11.1.2011.

La peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso e per l'effetto in riforma del decreto impugnato, conferma il decreto del Questore di Mantova CAT.Imm./I sez./05/2011 emesso in data 11.1.2011

Dichiara compensate fra le parti le spese del presente procedimento.

Brescia, 18 luglio 2012


IL CONSIGLIERE EST.

(dott.ssa Manuela Cantù)



IL PRESIDENTE

(dott. Paolo Maria Galizzi)



COMITATO DI ARRETOLO
DI
27 LUG 2012
